

Disciplinare di gara per l'affidamento dei lavori di realizzazione del polo museale del porto vecchio - nuovo museo del mare.

Modalità di presentazione, criteri di ammissibilità delle offerte e procedura di gara.

1. PREMESSE

Con determinazione a contrarre n. 2051 dd. 12.08.2021 è stato autorizzato il ricorso alla procedura aperta con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs n. 50/2016 e s. m. i.

Ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs n. 50/2016, la presente procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione di cui al paragrafo 1.2. del presente disciplinare.

Luogo di esecuzione Trieste. Codice NUTS: ITD44 CIG 88757726C2.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è individuato nell'arch. Lucia Iammarino.

1.2 PIATTAFORMA TELEMATICA

La presente procedura viene svolta, ove non diversamente previsto, attraverso l'utilizzazione di una piattaforma telematica di negoziazione, conforme alle prescrizioni di cui agli artt. 40 e 58 del D. lgs. n. 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. lgs. n. 82/2005, mediante la quale verranno gestite le fasi di gara.

In particolare, la procedura viene espletata utilizzando il Portale eAppaltiFVG, accessibile attraverso l'indirizzo <https://eAppalti.regione.fvg.it> (in seguito “Portale”), all'interno della cartella di gara denominata “lavori di realizzazione del polo museale del porto vecchio - nuovo museo del mare”.

Le istruzioni operative per il corretto inserimento in piattaforma della documentazione di gara, nonché per l'utilizzo degli strumenti a supporto sono riportate nel documento denominato “Istruzioni operative per la presentazione telematica delle offerte”, reperibile nell'area pubblica “Bandi e Avvisi” del Portale, all'interno dell'iniziativa relativa alla procedura di cui trattasi.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile:

- a) la previa registrazione al Portale all'indirizzo <https://eAppalti.regione.fvg.it>
- b) il possesso e l'utilizzo della firma digitale di cui all'art. 1 comma 1 lettera s) del D. lgs. n. 82/2005, rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 comma 2 del D.PR. 445/2000;
- c) la dotazione hardware e software minima riportata nella homepage del Portale.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 52 del D. lgs. n. 50/2016, l'offerta per la procedura, i chiarimenti e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura devono essere effettuati esclusivamente attraverso il Portale e, quindi, per via telematica, mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale.

Con il primo accesso al Portale ("Servizi per gli operatori economici" disponibile alla Home Page del sito) l'operatore economico deve provvedere alla registrazione al Portale medesimo, seguendo le indicazioni ivi contenute. La registrazione al Portale è a titolo gratuito.

L'operatore economico concorrente ha l'obbligo di comunicare in modo corretto i propri dati ed ogni informazione ritenuta necessaria o utile per la propria identificazione (dati di registrazione).

La registrazione al Portale deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

In caso di partecipazione alla procedura da parte di RTI/Consorti è sufficiente la registrazione della sola impresa mandataria; pertanto, le chiavi per accedere al sistema per la collocazione delle offerte saranno quelle dell'impresa mandataria.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Portale dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del Portale si intenderà, pertanto, direttamente ed incontrovertibilmente imputabile

all'operatore economico registrato.

Gli operatori economici che partecipano alla procedura esonerano espressamente la stazione appaltante ed i suoi dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il sistema telematico di acquisizione delle offerte di gara.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara comprende:

Determinazioni Dirigenziali nn. 2023, 2051 e 3092/2021 e relativi allegati;

Elaborati di progetto

- Bando di gara;
- Disciplinare di gara;
- altri allegati: modelli per le dichiarazioni da parte dei concorrenti, lista delle categorie - modello di offerta economica, dichiarazione dei costi della sicurezza e della manodopera.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet:

<http://www.retecivica.trieste.it/index.php?/page/ilcomuneperte/> nella sezione “Bandi e Concorsi”.

2.2 CHIARIMENTI

E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti, esclusivamente in lingua italiana, da inoltrare tramite l'apposita Area Messaggi della RdO di qualifica attraverso la piattaforma eappalti.regione.fvg.it oppure all'indirizzo riccardo.vatta@comune.trieste.it e/o comune.trieste@certgov.fvg.it entro il 24 settembre 2021.

Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte (28 settembre 2021), mediante pubblicazione in forma anonima sul Portale all'interno

dell'iniziativa riferita alla procedura di cui trattasi, nonché all'indirizzo internet <http://www.retecivica.trieste.it/web/guest/servizi-online> nella sezione “Bandi e Concorsi”.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Si evidenzia che non verranno presi in considerazione e non verrà data risposta a quesiti inerenti la qualificazione delle imprese in quanto i relativi requisiti di partecipazione sono stabiliti dalla normativa statale alla quale occorre fare rinvio: D. lgs. 50/2016 - DPR. 207/2010 - D. M. 248/2016 - D. M. 154/2017 - D.M. 11 ottobre 2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Per chiarimenti relativi alle modalità tecnico operative di presentazione delle offerte sul sistema è possibile contattare il numero verde 800 098 788 (post selezione n. 7) o la casella di posta elettronica supporto.eappalti@appalti.regione.fvg.it

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti avente sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Tutte le comunicazioni tra Stazione appaltante e operatori economici, salvo quanto disposto al precedente punto, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante il Portale, tramite l'Area Messaggi della RdO di qualifica relativa alla presente procedura.

La presenza di una comunicazione nella suddetta Area Messaggi viene notificata via PEC ai concorrenti all'indirizzo indicato in fase di registrazione; il concorrente è comunque tenuto a visionare costantemente l'Area Messaggi della RdO di qualifica e a prendere visione delle comunicazioni presenti.

Con l'accesso alla RdO di qualifica, ciascun concorrente elegge automaticamente domicilio nell'Area Messaggi.

In via residuale, la stazione appaltante si riserva di effettuare eventuali comunicazioni via PEC senza utilizzo del Portale, facendo riferimento all'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, indicato dai concorrenti in sede di registrazione al Portale.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora formalmente costituiti, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO

Il presente è un appalto di lavori.

Le categorie dei lavori risultano essere le seguenti:

N. ord	Categoria	Natura P o S	Importo lavori A CORPO	Importo lavori A MISURA	TOTALE
1	OG2	P	Euro 7.912.006,01		Euro 7.912.006,01
2	OS28	S	Euro 4.086.448,83		Euro 4.086.448,83
3	OS30	S	Euro 3.410.263,03		Euro 3.410.263,03
4	OS18-A	S	Euro 1.240.531,56		Euro 1.240.531,56
5	OS4	S	Euro 1.148.041,12		Euro 1.148.041,12
6	OS3	S	Euro 735.594,24		Euro 735.594,24
7	OS2-A	S		Euro 358.482,85	
8	OG6	S	Euro 252.139,02		Euro 252.139,02
9	OG10	S	Euro 219.409,64		Euro 219.409,64
	TOTALI		Euro 19.362.916,30		Euro 19.362.916,30

	TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA	Euro 19.362.916,30
	IMPORTO TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA	Euro 577.000,92
	IMPORTO TOTALE APPALTO	Euro 19.939.917,22

L'appalto è finanziato con contributi regionali e statali.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

La durata dell'appalto è di novecento giorni.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di consegnare i lavori in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 comma 8 del Codice.

4.2 OPZIONI E RINNOVI

Non sono previste forme di opzione o rinnovo.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola od associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purchè in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

E' vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti o aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

E' vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

E' vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta,

per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del Codice Penale.

Nel caso di consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'art. 45 comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete- soggetto), l'aggregazione di imprese partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla procedura ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia

sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di esecuzione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b) e c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se invece la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito alle imprese retiste partecipanti alla procedura, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art.

53, comma 16- ter, del D.Lgs 165/2001.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della L. 190/2012.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla Delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITA'

a) Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o ad altro organismo equipollente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza (l'oggetto sociale dell'impresa, come da registrazioni camerali, deve comprendere o essere coerente con l'oggetto della presente gara).

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICO-PROFESSIONALE

b) il possesso delle necessarie qualificazioni per l'esecuzione dei lavori secondo il prospetto delle categorie SOA riportato al precedente punto 3 e il possesso di una registrazione EMAS

(regolamento n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit), in corso di validità, oppure di una certificazione secondo la norma ISO14001 o secondo norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali, certificate da organismi di valutazione della conformità. Sono accettate altre prove relative a misure equivalenti in materia di gestione ambientale, certificate da un organismo di valutazione della conformità.

Si evidenzia che:

- le categorie OG2, OS2-A e OS30 non ammettono l'avvalimento;
- la categoria scorporabile OS30, di valore superiore al 10% dell'importo totale dei lavori, rientra in quelle super specializzate che richiedono, per l'esecuzione delle relative lavorazioni, l'obbligo di qualificazione con limitazione del subappalto al 30%. Gli operatori non in possesso della qualificazione per la categoria suddetta dovranno quindi presentarsi, a pena di esclusione, in qualità di mandatarî di raggruppamento temporaneo di imprese;
- le categorie OS2-A, OS28, OS18-A, OS4, OS3, OG6, OG10 sono tutte di valore superiore ad Euro 150.000,00 e rientrano nelle categorie a qualificazione obbligatoria. I concorrenti non in possesso di tali qualificazioni dovranno quindi dichiarare obbligatoriamente, già in sede di offerta per la presente gara, pena l'esclusione dalla stessa, di voler subappaltare le lavorazioni per tali categorie che andranno a computarsi nel limite del 50% dell'importo dei lavori. In tale quota del 50 % è ricompresa la quota di subappalto del 30 % relativa alla categoria OS30.

7.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lettere d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari e ai GEIE si applica la

disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 7.1 lettera a) deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE per la tipologia di prestazione che rispettivamente verrà eseguita;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo alle SOA di cui al punto 7.2 lettera b) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio o dal GEIE nel suo complesso, si applicano gli artt. 48 del D. lgs. n. 50/2016 e 92 del D.P.R. n. 207/2010.

Il requisito del possesso di una registrazione EMAS (regolamento n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit), in corso di validità, oppure di una certificazione secondo la norma ISO14001 o secondo norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali, certificate da organismi di valutazione della conformità o di altre prove relative a misure equivalenti in materia di gestione ambientale, certificate da un organismo di valutazione della conformità deve essere posseduto da ciascun componente il raggruppamento.

La mandataria deve eseguire le prestazioni contrattuali in misura maggioritaria rispetto a ciascuna

mandante con riferimento alla categoria prevalente.

7.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lettere b) e c) del codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di cui al punto 7.1 lettera a) deve essere posseduto dal Consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di cui al punto 7.2 lettera b), ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice può dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione per l'esecuzione dei lavori avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, ad eccezione delle categorie OG2, OS2-A e OS30 per le quali l'avvalimento non è ammesso.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti del Comune di Trieste in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

E' ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro

soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti l'avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla procedura sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il RUP richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

E' sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documento di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti delle lavorazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del D. lgs. 50/2016 e s. m. i.; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Qualora il concorrente non sia in possesso della qualificazione per ciascuna delle categorie OS2-A, OS28, OS18-A, OS4, OS3, OG6, OG10 dovrà obbligatoriamente indicare nell'allegato A. "Dichiarazione a corredo dell'offerta" la volontà di ricorrere al subappalto per le suddette lavorazioni, pena l'esclusione dalla gara. La quota massima subappaltabile è pari al 50 % dell'intero importo dei lavori.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105 comma 3 del Codice.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice pari al 2% del prezzo base dell'appalto e precisamente di importo pari ad Euro 398.798,34 salvo quanto previsto all'art. 93 comma 7 del Codice.
- 2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93 comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'art. 93 comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione

del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs 6 settembre 2011 n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore del Comune di Trieste; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49, comma 1 del D.Lgs 231/2007, in contanti mediante produzione della ricevuta rilasciata dalla Unicredit Banca S.p.A. – Divisione CRTrieste – Tesoreria Comunale, comprovante l'avvenuto versamento dell'importo suddetto oppure con bonifico o in assegni circolari intestati al Comune di Trieste. Il bonifico bancario, con causale “garanzia provvisoria per partecipazione gara affidamento lavori di realizzazione del polo museale del porto vecchio - nuovo museo del mare” va effettuato sul seguente conto corrente bancario: UNICREDIT S.p.A. – Tesoreria Comunale - Cod. IBAN IT44S0200802230000001170836.
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93 comma 3 del Codice.

In ogni caso la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il

soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- <http://www.ivass.it/ivass/impresesp/HomePage.jsp>

In caso di presentazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice al solo consorzio;<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018 n. 31;
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune di Trieste;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs 82/2005 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.Lgs 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'art. 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g) del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice,

da parte del consorzio e/o delle consorziate.

E' sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. E' onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

E' sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie etc).

Non è sanabile – e quindi è causa di esclusione – la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo assistito è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79 comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi.

La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara. Esso potrà svolgersi nel periodo compreso tra il 31 agosto e il 24 settembre 2021.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata entro il giorno 20 settembre 2021 a:

paolo.ricci@comune.trieste.it

e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente, recapito telefonico, indirizzo e-mail, nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e appositamente delega munito di copia del documento di identità del delegante.

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascerà la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazioni di rete e, se costituita in raggruppamento, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48 comma 5 del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazioni di rete non ancora costituita in raggruppamento, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/consorziando/aggregando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di consorzio stabile il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal Consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in

favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla Delibera ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara inserendola nella Busta A “Documentazione amministrativa”.

Il contributo è dovuto secondo l'importo descritto nella sottostante tabella:

CIG	Importo contributo ANAC
88757726C2	€ 200,00

In caso di mancata presentazione della ricevuta il Comune di Trieste accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, il Comune di Trieste esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. 266/2005.

13. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Il plico elettronico contenente l'offerta (documentazione amministrativa, offerta tecnica e offerta economica) deve essere prodotto esclusivamente per via telematica attraverso il Portale eAppaltiFVG secondo le modalità esplicitate nelle “Istruzioni operative per la presentazione telematica delle offerte”, reperibili nell'Area pubblica Bandi e Avvisi all'interno dell'iniziativa relativa alla procedura di cui trattasi.

Il plico elettronico deve essere inserito sul Portale entro le ore 12.30 del giorno 04/10/2021.

L'ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono quelle registrate dal Portale.

La presentazione dell'offerta mediante il Portale è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati dal concorrente, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo imputabile al concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della stazione appaltante ove, per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio.

La stazione appaltante si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Portale, non addebitabile al concorrente.

Si raccomanda la massima attenzione nell'inserire tutti gli allegati nella sezione pertinente e, in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell'Offerta Economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa: la mancata separazione dell'offerta economica dalla documentazione amministrativa e/o dall'offerta tecnica ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella “Busta” dedicata all'offerta economica costituirà causa di esclusione qualora, nel caso concreto, essi risultino idonei a conoscerne il valore prima dell'apertura della “BUSTA C”.

L'offerta è composta da:

Busta A – Documentazione amministrativa;

Busta B – Offerta tecnica

Busta C – Offerta economica.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono produrre eventuali sostituzioni al plico già presentato. I concorrenti potranno, altresì, modificare l'offerta precedentemente trasmessa o ritirarla, entro e non oltre la data e l'ora di scadenza del termine fissato

per la presentazione dell'offerta, secondo le modalità indicate al paragrafo 5 del documento denominato “Istruzioni operative per la presentazione telematica delle offerte”, reperibile nell'Area Pubblica “Bandi e Avvisi” del Portale all'interno dell'iniziativa relativa alla procedura di cui trattasi.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte con la firma digitale di cui all'art. 1 comma 1 lettera s) del D. lgs. n. 82/2005 dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni afferenti il possesso dei requisiti di carattere generale potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all'indirizzo internet <https://www.comune.trieste.it/web/guest/servizi> nella sezione “Bandi e Concorsi”, nonché sul Portale eAppaltiFVG, allegati Mod. da A ad A4.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più documenti distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente degli articoli 18 e 19 del D.P.R. 445/2000.

Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla Stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti alle offerte tecnica ed economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione, incluso in tale fattispecie anche la mancata indicazione di voler subappaltare le lavorazioni rientranti nelle categorie OS2-A, OS28, OS18-A, OS4, OS3, OG6, OG10 qualora il concorrente sia sprovvisto della relativa qualificazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- la mancata effettuazione del sopralluogo non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno

rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze degli elementi e delle dichiarazioni afferenti l'offerta economica, ivi compresa la mancata indicazione degli oneri aziendali in materia di sicurezza e dei propri costi della manodopera (ex art 95 comma 10 del D.lgs 18.04.2016, n. 50 come modificato dal D.Lgs. 56/2017), inclusi nel prezzo offerto.

Costituisce altresì irregolarità essenziale non sanabile la mancata separazione dell'offerta economica dalla documentazione amministrativa e/o dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica qualora, nel caso concreto, essi risultino idonei a conoscerne il valore prima dell'apertura della "BUSTA C".

Costituiscono inoltre irregolarità essenziali le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Ai fini della sanatoria la Stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati,

documenti e dichiarazioni presenti.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta in bollo, preferibilmente secondo il modello allegato sub A, e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla

disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

- a. se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4- quater, del D.L. 5/2009, la dichiarazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b. se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4- quater, del D.L. 5/2009, la dichiarazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la dichiarazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sul sito della stazione appaltante in formato editabile unitamente al resto della documentazione di gara, secondo quanto di seguito indicato.

Parte I-Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

(In caso di mancato ricorso al servizio DGUE in formato elettronico) Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di gara.

Parte II-Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la Stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con

la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;

- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

- 5) PASSOE dell'ausiliaria

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota di percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D-).

(Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al D.Lgs 56/2017, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice – cfr. punto 15.3.1 n. 1 del presente disciplinare).

Parte IV- Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione “α” ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al paragrafo 7.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alle capacità tecniche e professionali di cui al paragrafo 7.2 del presente disciplinare.

Parte VI- Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE , da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. 1) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che hanno ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R 445/2000, con le quali:

1. (fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al D.Lgs 56/2017) dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere, direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati progettuali; di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate;
4. di impegnarsi ad osservare, nell'esecuzione del presente appalto, tutte le disposizioni contenute nel D.M. 11 ottobre 2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare pubblicato sulla G. U. R. I. del 6 novembre 2017 n. 259;
5. di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
6. di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
7. di prendere atto che l'indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull'importo

complessivo dell'offerta che, seppure determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso e invariabile;

8. l'indicazione dei lavori o delle parti di opere che il concorrente intende eventualmente subappaltare o concedere in cottimo;
9. di accettare il patto di integrità allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della L. 190/2012);
10. dichiara di essere reso edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dal Comune di Trieste con deliberazione della Giunta Comunale n. 234 dd. 24.5.2018, reperibile sul sito istituzionale <http://www.retecivica.trieste.it/>, nella sezione “amministrazione trasparente” al link “codice disciplinare e codici di comportamento” e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

11. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla Stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
12. indica i seguenti dati: domicilio fiscale _____, codice fiscale _____, partita IVA _____, indirizzo PEC _____ oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, indirizzo di posta elettronica _____ ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76 comma 5 del Codice;
13. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D. lgs. n.

196/2003 e dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679, che i dati personali raccolti sono necessari per l'espletamento della procedura di gara alla quale si partecipa, per adempiere ad un obbligo legale (D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

14. Indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare..... rilasciati dal Tribunale di.....nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione. A tal fine si potrà utilizzare il modello di domanda allegato sub Mod.A (Domanda di partecipazione) e sub modello Mod.A1 (Dichiarazione che deve essere resa da tutti i soggetti indicati all'art. 80, comma 3 del D.lgs 50/2016). In caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. B) le dichiarazioni potranno essere rese sul modello allegato sub. Mod.A2.

15.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

15. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della Delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;

16. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93 comma 7 del Codice;

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice.

17. copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica le riduzione dell'importo della cauzione;

18. idonea documentazione di cui al paragrafo 2.5.4. del D.M. 11 ottobre 2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare pubblicato sulla G. U. R. I. del 6 novembre 2017 n. 259, attestante la formazione del personale, quale ad esempio curriculum, diplomi, attestati, etc.

19. attestazione di avvenuto pagamento della contribuzione ANAC;

20. attestazione di avvenuta effettuazione del sopralluogo rilasciata dalla stazione appaltante.

15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti delle lavorazioni o la percentuale in caso di lavorazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- Dichiarazione in cui si indica, le parti delle lavorazioni o la percentuale in caso di lavorazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:

- a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti delle lavorazioni ovvero la percentuale in caso di lavorazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;

- dichiarazione che indichi le parti di lavorazione ovvero la percentuale in caso di lavorazione indivisibile che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e priva di soggettività giuridica:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 della D.Lgs 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligato a conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti di lavorazione ovvero la percentuale in caso di lavorazione indivisibile che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nella forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti di lavorazione ovvero della percentuale di lavorazione in caso di servizio indivisibile che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il

contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 della D.Lgs 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs 82/2005;

- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti delle lavorazioni ovvero la percentuale in caso di lavorazione indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla dichiarazione a corredo dell'offerta ovvero quali sezioni interne alla dichiarazione medesima.

Tali dichiarazioni per i Raggruppamenti Temporanei di imprese o per i Consorzi possono essere altresì rese utilizzando la modulistica allegata sub. Mod.A.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

La Busta B - “Offerta tecnica” dovrà contenere, a pena di esclusione:

1 – le Relazioni 1, 2 3, 4, 5, 6 e 7 previste nella colonna “Modalità di espressione dell'offerta” redatte così come indicato nell'elaborato “criteri di valutazione” allegato alla determinazione a contrarre. Si evidenzia che nell'offerta tecnica non va inserita ulteriore documentazione attestante la formazione del personale di cantiere rispetto a quanto già richiesto al punto n. 18 del precedente paragrafo 15.3.2 che va inserito nella della documentazione amministrativa.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nella documentazione tecnica, pena l'esclusione dalla procedura di gara.

L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.

In caso di aggiudicazione l'offerta tecnica integra le disposizioni dello schema di contratto alle condizioni economiche contenute nella “Busta C”.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

La busta C – "Offerta economica" deve contenere, a pena di esclusione:

1) - lista delle categorie per offerta allegata con il relativo riepilogo delle tre voci: A (totale del prezzo offerto per le opere civili a misura come da voci da progetto) + B (totale del prezzo offerto per le opere a corpo come da voci di progetto) + C (totale del prezzo offerto per le opere derivate da eventuali modifiche nelle quantità o per eventuale inserimento di voci mancanti nel computo metrico come da progetto) + D (totale del prezzo offerto per le opere come da proposte migliorative a corpo illustrate nell'offerta tecnica) =

E - Importo totale offerto e corrispondente ribasso percentuale sull'importo a base di gara di Euro 19.362.916,30 al netto degli oneri per la sicurezza;

2) la dichiarazione contenente:

- l'indicazione dei costi relativi alla sicurezza ex art. 95 comma 10 del D.lgs 18.04.2016, n. 50 inclusi nel prezzo offerto espressi in lettere
- e degli elementi utili per determinare il costo complessivo della manodopera redatta secondo il facsimile allegato (CCNL applicato, unità di personale, livello e qualifica, ore di lavoro, costo orario e complessivo).

Si precisa che i costi relativi alla sicurezza che si chiede di indicare riguardano la singola impresa concorrente ed esulano dagli oneri della sicurezza da rischi interferenziali riconosciuti da questa Amministrazione nella misura di Euro 577.000,92.

L'offerta economica-temporale, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 15.1.

Sono inammissibili le offerte economiche plurime o che superino l'importo a base d'asta.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta sarà effettuata in base ai punteggi previsti nell'elaborato “criteri di valutazione” alla determinazione a contrarre.

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri e sub-criteri motivazionali di valutazione dell'offerta e dei rispettivi pesi e sub-pesi riportati nell'elaborato “criteri di valutazione” allegato alla determinazione a contrarre.

La procedura per la valutazione delle singole offerte sarà effettuata da un'apposita Commissione, nominata con atto dirigenziale/gestionale successivamente alla scadenza del termine per la

presentazione delle offerte ai sensi dell'art. 77, D. lgs. 50/2016 e s.m.i.

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

La Commissione procederà alla valutazione secondo quanto indicato nella colonna “modalità di attribuzione dei coefficienti e dei punteggi” degli elementi riportati nell'elaborato “criteri di valutazione” allegato alla determinazione a contrarre.

- Nel caso in cui alla gara vengano ammessi fino a n. 5 di offerenti:

i coefficienti espressi da ciascun Commissario su ciascuno dei criteri di valutazione ed i relativi punteggi saranno calcolati secondo quanto previsto dal par. V lettera a) delle Linee Guida ANAC n. 2 “Offerta economicamente più vantaggiosa”: “a) l'attribuzione discrezionale di un coefficiente (da moltiplicare poi per il punteggio massimo attribuibile in relazione al criterio), variabile tra zero e uno da parte di ciascun commissario di gara. Ciascun commissario attribuisce un punteggio a ciascuna offerta. Una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti, viene attribuito il valore 1 (uno) al coefficiente più elevato e vengono di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti”.

I coefficienti saranno ricavati mediante correlazione tra i livello qualitativi rilevati e i corrispondenti punteggi definiti nella seguente scala simbolica:

SCALA SIMBOLICA	Punteggi corrispondenti	Fasce qualitative corrispondenti ai fini della valutazione sintetica
Massima +	1	MASSIMO
Massima	0,9	
Alta +	0,8	ALTO
Alta	0,7	
Media +	0,6	MEDIO
Media	0,5	
Bassa +	0,4	BASSO

Bassa	0,3	
Minima +	0,2	MINIMO
Minima	0,1	
Nulla	0	NULLO

Non verrà effettuata alcun'altra riparametrazione sul punteggio complessivo ottenuto nell'offerta tecnica.

- Nel caso in cui alla procedura di gara vengano ammessi più di n. 5 offerenti:

i coefficienti saranno determinati attraverso la trasformazione in coefficienti variabili tra zero e uno dei valori attribuiti dai singoli commissari mediante confronto a coppie, seguendo le Linee Guida dell'ANAC e quanto già previsto dall'Allegato G lettera a) punto 2 del D.P.R. n. 207/2010.

Una volta terminati i confronti a coppie, si sommeranno i valori attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari. Tali somme provvisorie verranno trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate.

Nel caso in cui non vengano dichiarati uno o più dati riferiti agli elementi oggetto dell'offerta tecnica, questi verranno considerati come non posseduti o non proposti e quindi verrà loro attribuito il punteggio zero.

Inoltre si precisa che:

- 1) nessun onere di progettazione verrà riconosciuto ai concorrenti in relazione alle proposte presentate;
- 2) nel caso in cui le proposte migliorative non fossero tali o risultassero non eseguibili in fase di gara per uno specifico sub elemento la Commissione attribuirà coefficiente minimo (0);
- 3) in ogni caso la stazione appaltante (e l'appaltatore ne è sin d'ora edotto), si riserva di eseguire le lavorazioni come sono previste nel progetto esecutivo a base di gara senza che

l'appaltatore possa accampare diritti o riserve di qualsiasi genere;

4) per l'esecuzione di quanto offerto ai punti sopra esposti non sarà concesso alcun ampliamento dei termini temporali contrattuali.

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA E DELL'OFFERTA TEMPO

E' attribuito all'offerta economica un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la formula di interpolazione lineare:

$$C_i = R_a / R_{\max}$$

dove:

C_i = *coefficiente attribuito al concorrente i-esimo*

R_a = *ribasso percentuale dell'offerta del concorrente i-esimo*

$R_{\max}$ = *ribasso percentuale dell'offerta più conveniente*

Al concorrente che offrirà il ribasso percentuale più elevato sarà attribuito il massimo del punteggio (punti 20), a tutti gli altri offerenti saranno attribuiti punteggi decrescenti proporzionali alla riduzione percentuale offerta.

18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti, procederà in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio seguendo il metodo aggregativo compensatore di cui alle Linee guida dell'ANAC n. 2 par.VI n. 1.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} * P_a + C_{bi} * P_b + \dots C_{ni} * P_n$$

dove:

P_i = punteggio concorrente i-esimo;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a del concorrente i-esimo;

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b del concorrente i-esimo;

.....

C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n del concorrente i-esimo;

P_a = peso criterio di valutazione a;

P_b = peso criterio di valutazione b;

.....

P_n = peso criterio di valutazione n

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. “riparametrazione” si applica ai criteri di natura qualitativa nonché ai criteri di natura quantitativa la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

In entrambi i casi (attribuzione discrezionale dei coefficienti secondo la scala simbolica o confronto a coppie), non verrà effettuata alcun'altra riparametrazione sul punteggio complessivo ottenuto nell'offerta tecnica.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Portale e, oltre a non essere più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Portale medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.

Il Portale, al momento della ricezione dell'offerta, ottempera alla prescrizione di cui all'art. 58 comma 5 del D. lgs. n. 50/2016, inviando al concorrente una PEC di notifica del corretto recepimento dell'offerta presentata.

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 5 ottobre 2021 alle ore 9:30 presso il Servizio Appalti e Contratti del Comune di Trieste – Piazza dell'Unità d'Italia n. 4 – Piano Ammezzato – stanza n. 11 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega.

In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul Portale nell'area pubblica “Bandi e Avvisi” all'interno dell'iniziativa di cui trattasi, nonché mediante utilizzo dell'Area Messaggi della RdO. Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti con le medesime modalità.

Il soggetto che presiede la gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare la ricezione dei plichi elettronici sul Portale e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il soggetto che presiede la gara procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) sottoscrivere il verbale che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara,

provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di membri (minimo 3, massimo 5) esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice.

A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione al Comune di Trieste.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e potrà fornire ausilio al RUP nella eventuale valutazione della congruità delle offerte tecniche.

Il Comune di Trieste pubblica, sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente” la composizione della commissione giudicatrice ed i *curricula* dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

21. APERTURA DELLE BUSTE B E C- VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il soggetto che presiede la

gara procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri indicati nell'elaborato “criteri di valutazione” allegato alla determinazione a contrarre.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la Commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economico temporale e quindi alla attribuzione dei relativi punteggi.

La Stazione Appaltante procederà dunque all'individuazione dei punteggi complessivi finali ottenuti da ciascun concorrente ed alla formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo ma punteggi differenti per gli aspetti economici e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il maggior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 23.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice,

e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella busta B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

E' facoltà della Stazione Appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

La Stazione appaltante richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base agli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente punto 23.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, il Comune di Trieste si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 del Codice, sull'offerente cui la Stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la Stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove

non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La Stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 5 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria.

La Stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicata neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4- bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del D.Lgs 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *White list*) istituito presso

la Prefettura della Provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la Stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1 comma 52 della legge 190/2012 e dell'art. 92 commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011).

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 del D.Lgs 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la Stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa ai cui all'art. 92, comma 4 del D.Lgs 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'interventuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la Stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.01.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate al Comune di Trieste entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari ad Euro 3.800,00 IVA inclusa. La Stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute – relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub- contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contratante, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lettera c bis) del Codice.

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Trieste, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Nell'ipotesi di accordo bonario ex artt. 205 e 206 del D.Lgs 50/2016 le modalità procedurali da seguire saranno quelle indicate dall'art. 205 stesso.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario saranno deferite alla cognizione della Competente Autorità Giudiziaria Ordinaria.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D. lgs. n. 196/2003 e dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679, che i dati personali raccolti sono necessari per l'espletamento della

procedura di gara alla quale si partecipa, per adempiere ad un obbligo legale (D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).

Trieste, 27 agosto 2021

IL DIRETTORE DI SERVIZIO
(dott. Riccardo Vatta)
documento firmato digitalmente